



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/73/CR06/C2/C7/C8

## **PROPOSTA EMENDATIVA CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE TRIENNALE 2025 – 2027**

1. A decorrere dall'anno 2026, le Regioni nelle more dell'assegnazione del finanziamento delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti fermo restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.
2. A partire dal mese di maggio 2026 e a decorrere dall'anno 2027 dal mese di gennaio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto e il Ministro dell'economia e delle finanze, è erogato alle Regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento annuale già ripartito del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, al comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero nelle more di adozione del Piano nazionale triennale per la non autosufficienza e del relativo riparto dell'ottanta per cento dello stanziamento annuale previsto dal Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in tal caso l'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna Regione l'anno precedente.

### **Relazione**

L'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze relative al triennio 2025-2027 sono stati approvati in Conferenza Unificata il 18 marzo 2026 dopo un lungo iter non ancora concluso per quanto riguarda l'erogazione delle risorse.

L'approvazione di un Piano per un triennio già iniziato l'anno scorso mette a rischio non solo le erogazioni delle risorse 2025, in considerazione dell'obbligo del tetto di spesa annuale previsto dal Piano strutturale di bilancio, ma, per come sono definite le modalità di erogazione delle risorse, anche dell'effettiva attuazione delle politiche tenuto conto dell'assenza totale di anticipazione di risorse. Si ricorda che il Fondo per le non autosufficienze riveste un carattere di estrema importanza nelle politiche sociali e ha riflessi pesantissimi sulla popolazione più debole.

Sul provvedimento è stata espressa l'intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la forte raccomandazione di emanare un'apposita circolare, come avvenuto per le precedenti annualità, in merito alle anticipazioni che le Regioni hanno effettuato o effettueranno per le annualità 2025 e 2026, in quanto, al fine di evitare l'interruzione dei

servizi e degli interventi per le persone non autosufficienti, imputate a ritardi nell'assegnazione ed erogazione delle risorse del Fondo alle Regioni, queste hanno anticipato le risorse, come disposto dallo stesso Piano nazionale, sostenendone i relativi costi, alcune a valere sui bilanci sanitari 2025 delle Regioni.

Ciò sta creando però forti criticità nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti sanitari di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sta certificando disavanzi sanitari per le Regioni, non riconoscendo quanto stabilito dal Piano nazionale per la non autosufficienza e che le Regioni abbiano necessariamente dovuto anticipare le risorse per garantire la continuità di servizi essenziali.

La proposta di norma mira a stabilire un corretto allineamento del flusso di risorse fra Stato e Regioni per l'esercizio dei LEPS, non è pensabile che per tali importi (circa un miliardo l'anno) le Regioni possano anticipare risorse di parte corrente e in parallelo le risorse siano erogate a seguito di rendicontazione attualmente delineati dall'art 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta pertanto di un "circolo vizioso", un problema che si autoalimenta in quanto le Regioni non potendo anticipare tutte le risorse potranno rendicontare meno servizi e questo esito non è sicuramente quello che ha ispirato il legislatore a sistematizzare la materia per far fronte ai gravi problemi della non autosufficienza.

Pertanto, la proposta di norma, da un lato autorizza le Regioni ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva, dall'altro introduce nelle more dell'avvio gestionale pluriennale un anticipo annuale delle risorse previste/assegnate nell'anno precedente pari all'80% fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva / rendicontazione secondo la normativa vigente. Si rimarca che il problema delle tempistiche nell'attribuzione dei fondi statali, con la conseguente necessità di anticipazione delle risorse da parte delle Regioni, sarebbe superato se si attuasse quanto previsto dal D.lgs. 68/2011 in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti statali con aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale IRPEF, come sollecitato più volte dalle Regioni (si veda Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni presso la Commissione Parlamentare per l'Attuazione del federalismo fiscale del 13 febbraio 2025). L'attuazione del D.lgs. 68/2011 è prevista a decorrere dal 2027.

Roma, 21 maggio 2026